SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 809)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1980

Contributo dell'Italia al finanziamento del Piano d'azione per la tutela del mare Mediterraneo dall'inquinamento per il biennio 1979-1980

ONOREVOLI SENATORI. — Consapevoli del lento e progressivo deterioramento dell'ambiente del bacino mediterraneo provocato dalle attività umane sempre più intense e sovente non pianificate, i Paesi rivieraschi del Mediterraneo hanno avvertito la necessità di porre in essere una stretta cooperazione per proteggere la regione mediterranea il cui equilibrio è condizione essenziale di vita dei suoi abitanti. In tale comune intento, infatti, essi adottarono nella Conferenza indetta dall'UNEP a Barcellona, nel gennaio-febbraio 1975, il Piano d'azione per la protezione e per lo sviluppo del bacino mediterraneo.

Dalla sua adozione il Piano d'azione è servito di base per lo sviluppo di un programma globale in materia di ambiente nella regione, riguardante vari aspetti tra loro connessi e interdipendenti:

regolamentazione giuridica delle attività regionali intraprese congiuntamente (convenzione quadro e protocolli specifici);

ricognizione e valutazione dei fattori che contribuiscono alla protezione e sviluppo della regione (ricerca, monitoraggio);

pianificazione integrata dello sviluppo socio-economico della regione (Piano bleu, azioni prioritarie).

Le disposizioni giuridiche del programma regionale sono state adottate a Barcellona il 16 febbraio 1976 nel corso della Conferen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

za indetta dall'UNEP. In particolare sono stati stipulati:

la Convenzione quadro sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento;

il Protocollo relativo alla prevenzione dall'inquinamento per scarichi deliberati di sostanze nocive da parte di navi ed aeromobili;

il Protocollo relativo alla cooperazione nella lotta all'inquinamento da idrocarburi od altre sostanze nocive in casi di emergenza.

Tali strumenti giuridici, entrati in vigore in sede internazionale il 12 febbraio 1978, sono stati, come noto, recepiti nell'ordinamento italiano con legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Successivamente, tra i Paesi rivieraschi del Mediterraneo, nella riunione delle Parti contraenti della Convenzione svoltasi a Ginevra dal 5 al 10 febbraio ultimo scorso, sono stati concordati gli oneri necessari per l'attuazione del Piano d'azione negli anni 1979-80 e la ripartizione di essi tra i Paesi stessi.

L'onere finanziario, sul totale del costo del Piano previsto in 6.400.000 dollari per il 1979-80, graverà per il 50 per cento (vale a dire per l'ammontare di 3.200.000 dollari) sui diciassette Governi partecipanti; la quota del diciottesimo Paese (non partecipante anche se rivierasco e cioè l'Albania) verrà assorbita dalla Francia per sua autonoma decisione.

Il restante 50 per cento dell'onere complessivo sarà suddiviso fra l'UNEP e le altre Organizzazioni internazionali in maniera che l'UNEP contribuirà per il 25 per cento mentre le altre Organizzazioni internazionali potranno coprire il restante 25 per cento.

Il predetto onere gravante sui Governi partecipanti è stato suddiviso fra questi secondo un principio misto che, pur assumendo la base di partenza della chiave di ripartizione dell'ONU, ne ha modificato la rigidità introducendo alcune correzioni che rendano più proporzionale ed equilibrato il rapporto di contribuzione tra i vari Stati dell'area geografica, tenuto conto dell'effettivo interesse che per essi l'iniziativa riveste e delle connesse possibilità contributive.

Di conseguenza, l'Italia è chiamata a corrispondere per il biennio 1979-80 un contributo di 744.610 dollari. Tale cifra risulta dalla diminuzione dell'onere, previsto in 865.280 dollari secondo la chiave di ripartizione dell'ONU, e dalla assunzione peraltro di parte dell'onere, attribuito in parti proporzionali a tutti gli Stati, per effetto della necessità di reperire mezzi integrativi atti a colmare la riduzione riequilibrativa operata sul criterio della chiave di ripartizione dell'ONU.

Ai citati fini è stato elaborato il presente disegno di legge che dispone il finanziamento e la relativa copertura finanziaria dell'impegno assunto dall'Italia per il controvalore in lire italiane della somma di dollari USA 744.610, per il biennio 1979-80.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 744.610 a titolo di contributo del Governo italiano per il biennio 1979-1980 al finanziamento del Piano d'azione per il mare Mediterraneo in esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.